

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

XXVI.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Riordinamento del personale della R. marina militare.* — *Proposta dell'Ufficio Centrale sull'articolo 1°* — *Approvazione dello stesso articolo* — *Approvazione delle tabelle prima e seconda annesse all'articolo 3 e dello stesso articolo* — *Nuova redazione dell'articolo 21 comunicata dal Relatore, non accettata dal Ministro della Marina* — *Considerazioni del Senatore Brioschi a difesa del nuovo articolo, appoggiate dal Senatore Amari* — *Replica del Ministro e osservazioni del Senatore Brioschi* — *Istanza del Senatore Duchoquè* — *Proposta del Senatore Amari* — *Osservazioni dei Senatori Brioschi, Duchoquè e Casati* — *Nuovo articolo proposto dal Relatore* — *Considerazioni del Senatore De Cesare* — *Discorso del Senatore Cannizzaro cui risponde il Ministro* — *Dichiarazione del Senatore Cannizzaro* — *Considerazioni dei Senatori De Cesare, Duchoquè, Vitelleschi* — *Nuovo articolo 21 proposto dal Senatore Brioschi accettato dal Ministro, approvato* — *Approvazione dell'art. 33* — *Nuovo articolo proposto dal Relatore, accettato dal Ministro* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Tabarrini, fornito dal Ministro* — *Proposta del Senatore Brioschi perchè l'articolo prenda il numero 25* — *Si approva l'articolo e la trasposizione* — *L'articolo 36 del progetto rimane soppresso* — *Approvazione per articoli del progetto di legge relativo alla spesa pel compimento della carta topografica generale d'Italia* — *Votazione a scrutinio segreto dei due progetti ultimi discussi* — *Comunicazione di inviti mandati dal Rettore della Università di Roma per l'inaugurazione di un busto ad Alessandro Manzoni* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

È presente il Ministro della Marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato, il Senatore dottore Raffaele, delle seguenti sue pubblicazioni:

1. *Caso di un presunto infanticidio tentato;*
2. *Ostetricia teorico-pratica, 2 volumi con atlante di 66 figure in-folio, incise in rame;*
3. *Polemica scientifica. Caso raro in ostetricia. Rottura di utero, 1^a e 2^a risposta;*
4. *Quelques mots sur la théorie et la pratique de l'accouchement provoqué prématurément. Lu en séance de la Société Royale de médecine de Marseille le 21 août 1847;*
5. *Discorso inaugurale al comitato centrale in Sicilia per l'Associazione medica italiana;*

6. *Lettere di un uomo politico ad un Ministro sulla Sicilia;*

7. *Dell'abolizione della Ruota in Palermo. Osservazioni critiche;*

8. *Un periodo di cronaca contemporanea. Lettere al Morning-Post riguardanti gli strumenti di tortura, processo Bentivegna, ecc.*

La Direzione delle opere Pie di S. Paolo in Torino, dei *Bilanci consultivi dell'anno 1877;*

Il Senatore comm. Mauri, di due volumi dei suoi *Scritti biografici;*

La R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli, del volume VII degli *Atti di quell'Accademia;*

Il signor Arturo Poma, di un suo opuscolo sulle *Società di assicurazione;*

I professori della R. Università di Catania, il cav. Giuseppe Civetta, ed il signor Stefano Berra Centurini, di *Commemorazioni ed epigrafi in morte di Vittorio Emanuele II;*

Il Prefetto di Girgenti, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1877-78.*

Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento del personale della regia marina militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per il riordinamento del personale della regia marina militare.

Il Senato ricorda che la discussione venne così condotta a termine, ma che erano restati in sospenso, perchè rinviati a nuovo esame della Commissione, gli articoli 1 e 3 colle tabelle annesse e gli articoli 21, 33 e 36 del progetto ministeriale.

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore ACTON, *Relatore.* L'Ufficio si è riunito ed ha studiato gli articoli stati rinviati secondo la discussione di ieri.

Il primo articolo rinviato, che è il 1°, l'Ufficio Centrale ha riconosciuto che può stare tale quale, non essendo stata fatta nessuna aggiunta nei Corpi.

PRESIDENTE. Che ne dice l'onorevole Senatore Valfrè? È persuaso che debba rimanere tale quale?

Senatore VALFRÈ. Io ho aderito purchè si aggiunga un articolo conciliativo, come si dirà dopo, che riguarda il servizio religioso.

PRESIDENTE. Dunque procediamo innanzi. Pongo

ai voti l'articolo 1° come sta nel progetto a stampa così concepito:

Composizione del personale della R. marina.

Art. 1.

Il personale della Regia marina si compone di corpi militari e di impiegati civili.

Sono corpi militari:

1. Il corpo dello stato maggiore generale;
2. Il corpo Reale equipaggi;
3. Il corpo del genio navale;
4. Il corpo sanitario;
5. Il corpo del Commissariato.

Sono impiegati civili:

1. I professori e maestri negli istituti militari marittimi;
2. I contabili ed i guardiani di magazzino;
3. I farmacisti;
4. I capi tecnici e capi operai.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere. (Approvato.)

Senatore ACTON, *Relatore.* L'articolo 3° è stato rinviato a cagione dell'annessa tabella N° 1. Ora l'annessa tabella ha dovuto essere modificata, come l'approvò il Senato, con l'introduzione del grado di capitano di corvetta, corrispondente a maggiore dell'esercito; quindi la tabella ha presa la seguente forma:

Corpo di stato maggiore generale:

- Ammiraglio;
- Vice-ammiraglio;
- Contr'ammiraglio;
- Capitano di vascello;
- Capitano di fregata;
- Capitano di corvetta;
- Tenente di vascello;
- Sottotenente di vascello;
- Guardia marina.

PRESIDENTE. Nella rubrica intitolata: *Corrispondenza dei gradi militari nell'esercito*, va aggiunto il grado fra il tenente colonnello ed il capitano, cioè il grado di maggiore.

Senatore ACTON, *Relatore.* Precisamente questo. E quindi i corrispondenti gradi nelle diverse categorie.

PRESIDENTE. Non occorre perciò di aggiungere altro che « capitano di corvetta; tenente di vascello; sottotenente di vascello; guardia marina », il resto rimane qual era. Di modo che la tabella N° 1 resta così modificata:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA

CORPO dello stato maggiore generale	Corpo del genio navale		CORPO SANTARIO	CORPO del Commissariato	CORRISPONDENZA coi gradi militari dell'esercito
	UFFICIALI INGEGNERI	UFFICIALI MACCHINISTI			
Ammiraglio	—	—	—	—	Generale d'esercito
Vice ammiraglio	Ispettore generale	—	—	—	Tenente generale
Contr' ammiraglio	Ispettore	—	Ispettore	—	Maggior generale
Capitano di vascello	Direttore	—	Direttore	Direttore	Colonnello
Capitano di fregata	Ingegnere capo di 1 ^a classe	—	Medico capo di 1 ^a classe	Commissario capo di 1 ^a classe	Tenente colonnello
Capitano di corvetta	Ingegnere capo di 2 ^a classe	—	Medico capo di 2 ^a classe	Commissario capo di 2 ^a classe	Maggiore
Tenente di vascello	Ingegnere di 1 ^a classe	» di 1 ^a classe	» di 1 ^a classe	» di 1 ^a classe	Capitano
Sotto tenente di vascello	» di 2 ^a classe	» di 2 ^a classe	» di 2 ^a classe	» di 2 ^a classe	Tenente
Guardia marina	Allievo ingegnere	Sotto-capo macchinista	—	Allievo commissario	Sottotenente
—	Assistente di 1 ^a classe	—	—	—	Maresciallo d'alloggio dei reali carabinieri
—	» di 2 ^a classe	—	—	—	Furiere maggiore

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. Questa dunque è la tabella che si deve porre ai voti.

Chi intende di approvare questa tabella che avrà naturalmente il numero I, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La tabella del corpo reale equipaggi, compresa pure nel N. 1, resta com'è?

Senatore ACTON, *Relatore*. Sì signore; le altre tabelle restano come sono.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la tabella che riguarda il corpo reale equipaggi.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti la tabella 2, intitolata: Personali civili della regia marina nella quale non è introdotta veruna modificazione.

Chi approva questa tabella, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Infine pongo ai voti l'articolo 3 che si riferisce a queste tabelle.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora prego il signor Relatore di voler riferire le conclusioni dell'Ufficio Centrale rispettivamente all'articolo 21.

Senatore ACTON, *Relatore*. È stato convenuto di redigere un nuovo articolo 21 così concepito:

« Sarà provveduto con legge speciale tanto all'ordinamento dell'Accademia navale e degli studi di applicazione, quanto alle modalità per la nomina e per la remunerazione del personale insegnante ».

Questo è l'articolo da sostituirsi all'articolo 21.

PRESIDENTE. Sarebbe dunque sostituito questo all'articolo 21 originario del progetto di legge ed all'emendamento diviso in due parti che era stato proposto in aggiunta a quell'articolo dall'onor. Senatore Cannizzaro?

Senatore ACTON, *Relatore*. Appunto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cannizzaro è d'accordo?

Senatore CANNIZZARO. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque favorisca inviarmi questo articolo.

(Il Relatore invia al banco della Presidenza il nuovo articolo).

PRESIDENTE. Lo leggo:

« Sarà provveduto con legge speciale tanto all'ordinamento dell'Accademia navale e degli studi di applicazione, quanto alle modalità per la nomina e per la remunerazione del personale insegnante ».

Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DELLA MARINA. Io non posso accettarlo. Con le condizioni portate da questo articolo mi sarebbe difficile il promettere la presentazione d'una legge, poichè io non posso sin d'ora conoscere a quali proposte addiverrà la Commissione che ho nominata coll'incarico di studiare i modi, coi quali provvedere all'insegnamento, alla nomina de' professori, e a quant'altro occorre per l'insegnamento stesso. Io non posso certo assumere un impegno che non so se mi sarà dato, e come, di compiere.

Ritenga il Senato che se gli studi che si compiono, porteranno alla conclusione, che sia necessaria una legge, questa legge sarà indubbiamente fatta.

Del resto l'Accademia non potrà essere aperta che nel 1880, ed abbiamo quindi il tempo di studiare la questione.

Per queste ragioni io non accetto il proposto emendamento.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. L'Ufficio Centrale deve con suo dispiacere insistere nelle sue proposte.

La dichiarazione dell'onorevole signor Ministro che la Commissione sta studiando, mi pare una ragione di più per dire che il progetto di legge, il giorno che verrà dinanzi al Senato, sarà degno della sua approvazione. Il tempo che deve passare avanti alla istituzione di questa scuola navale, è altra ragione in favore del nostro articolo che sostituiamo all'art. 21.

D'altronde bisogna osservare che nella tornata di ieri il Senato era già favorevole ad accettare alcune modificazioni all'art. 21, proposte dall'onorevole Cannizzaro.

Siccome quelle modificazioni potevano forse venire ad alterare la legge, perchè toccavano alcuni punti essenziali di essa, relativi ad una parte importante dell'ordinamento dell'Accademia navale, noi abbiamo creduto con quell'articolo di ovviare ai probabili inconvenienti che potevano derivare dall'accettazione della

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

proposta dell'onor. Cannizzaro. Del resto, l'onorevole proponente è d'accordo con l'Ufficio Centrale nel sostenere il nuovo articolo.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io aggiungo la mia alle preghiere degli onorevoli Senatori Brioschi e Cannizzaro, per la presentazione di questo progetto di legge, il quale mi pare necessario per le nuove condizioni in cui si troverà l'Accademia navale.

Attualmente le scuole di Genova e di Napoli hanno sede in due città che possiedono Università, per cui è stato facile di prendere nelle Università i professori per gli altri insegnamenti che si richiedevano nelle scuole navali.

Trasportata l'unica Accademia a Livorno, non ci potrà più essere questo beneficio, e perciò è più che mai necessario di provvedere al modo di elezione dei professori che dovranno dare degli importanti insegnamenti.

Perciò credo che l'onorevole signor Ministro dovrebbe persuadersi della necessità di presentare questo progetto di legge prima che si possa mandare ad effetto l'istituzione della scuola navale in Livorno.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non mi sono ricusato assolutamente di presentare un progetto di legge al riguardo; dissi che siffatta questione io affidai allo studio di una Commissione, e se da questi studi risulterà il bisogno di stabilire una scuola d'applicazione, io provvederò secondo il caso, o presentando apposito progetto di legge, o per mezzo di decreto reale. Ma mi giova ripetere che questi studi non sono ancora compiuti, nè io posso sapere quale ne sarà il risultato. Se da esso sorgerà la necessità d'una apposita legge, non esiterò certo a presentarla.

Dissi che questi studi non sono compiuti, ma ciò che la Commissione ha già trovato necessario di fare io mandai tosto ad effetto. Si riconobbe la necessità d'agevolare ai giovani l'entrata nel collegio, poichè nell'ultimo concorso per 40 posti, solo 17 giovani si presentarono, ed io non ho posto tempo di mezzo ad accettare tutte quelle modificazioni che agevolassero, senza danno alcuno alle condizioni pre-

scritte, la presentazione di maggior numero di concorrenti.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale di accennare se dopo le dichiarazioni del signor Ministro di accettare quest' articolo, insiste nella sua proposta.

Senatore BRIO3CHI. L'Ufficio Centrale deve insistere nel suo emendamento all'art. 21. Una delle ultime ragioni addotte dal signor Ministro ci farebbe propendere, se non avessimo già proposta questa modificazione, a presentarla. L'onorevole signor Ministro diceva: Abbiamo già cominciato a studiare il modo per facilitare la ammissione a quella scuola.

Ora, le condizioni di ammissione ad una scuola non devono potersi variare così facilmente come già si è fatto per le scuole di marina; i contribuenti italiani hanno il diritto di conoscere in tempo quali sono le condizioni per l'ammissione, e di sapere inoltre che le medesime non si mutano senza che la esperienza ne dimostri la necessità; e l'Ufficio Centrale deve perciò insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo come venne già formulato dall'Ufficio Centrale, avvertendo che non sono state accettate dal signor Ministro le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale.

L'articolo è così concepito:

« Sarà provveduto con legge speciale tanto all'ordinamento dell'Accademia navale e degli studi di applicazione, quanto alla modalità per la nomina e per la remunerazione del personale insegnante ».

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io che ho insistito al pari dell'Ufficio Centrale per pregare il signor Ministro di proporre questo progetto di legge, credo che sarebbe più conveniente approvare un ordine del giorno col quale il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro, passa all'ordine del giorno.

Senatore BRIO3CHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIO3CHI. Perdoni, il signor Ministro non ha detto esplicitamente che lo presenterà, ha sottoposto la presentazione a delle condizioni.....

PRESIDENTE. Faccio osservare che non si può

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

sostituire un ordine del giorno a un articolo. Un articolo bisogna votarlo: dopo si aggiunga pure un ordine del giorno, ma il Presidente bisogna che sappia se debba porre ai voti l'articolo del progetto ministeriale stampato o il nuovo articolo della Commissione.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Mi limito ad esporre il dubbio se per avventura col votare questo articolo di legge come è proposto dall'Ufficio Centrale, non si possa paralizzare l'effetto di una legge che già abbiamo votato...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. La legge votata istituisce l'Accademia navale; riunisce in una sola le due scuole ora esistenti. Se il Governo si obbliga con ordine del giorno di presentare un progetto di legge speciale per l'ordinamento dell'Accademia, tanto meglio; io appoggierei quest'ordine del giorno. Ma che si obblighi con legge a proporre un'altra legge, mancando la quale non possa organizzarsi la scuola già decretata, mi pare che ciò sia un inconveniente da doversi evitare.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. La legge che giorni sono abbiamo votata fu malamente definita colla intitolazione di *Istituzione di un'Accademia navale in Livorno*; mentre non altro chiedevasi se non l'autorizzazione della spesa di 600,000 lire per addattamento del locale, futura sede dell'Accademia, e per la vendita dei due locali ove risiedono attualmente le scuole di Genova e di Napoli.

In nessun articolo di quella legge è detto che l'Accademia sia la riunione delle due scuole.

Ora, l'onorevole Duchoquè dice: se questa legge, che si vuole imporre al Ministro di presentare, non passa, rimarrebbe lettera morta anche la legge che abbiamo votato. Ma, a mio avviso, l'ipotesi non sussiste; la legge presentata potrà essere modificata, ma senza dubbio passerà. In ogni modo, come possiamo accontentarci di un ordine del giorno quando il signor Ministro non crede impegnarsi a presentare un progetto di legge?

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Intendo che l'alternativa posta dall'onorevole signor Ministro di presen-

tare una legge o di provvedere con decreti reali, dopo gli studi che promette di fare, non contenti l'Ufficio Centrale.

Però non troverà perfettamente esatto l'onorevole Collega Brioschi che la legge che abbiamo votato nei scorsi giorni, sia semplicemente una legge di spesa.

Coll'articolo primo quella legge istituisce propriamente l'Accademia navale. E cogli altri articoli che si accordano i fondi per apparecchiare il luogo di sua residenza.

Dell'organizzazione, non si parla. Se non venisse la legge che si desidera dall'Ufficio Centrale, vorrei riservata al potere esecutivo la facoltà di provvedere con decreto reale.

Ora, se noi scriviamo nella presente legge l'obbligo di provvedere con legge, e questa per accidenti parlamentari non difficili a verificarsi fosse ritardata, sarebbe vietato al potere esecutivo di provvedere, e potrebbe essere paralizzato l'ordinamento dell'Accademia, istituita colla legge già votata ed oggi, credo, già pubblicata.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che in questo ci sia qualche equivoco. La legge che abbiamo votata è quella che istituisce una Accademia navale, e quest'art. 21 che viene proposto dalla Commissione domanda una legge che ordini questa Accademia navale.

Ora, si potrà respingere una legge di ordinamento, ma con questo non si respinge la legge d'istituzione. Se sarà respinta la legge di ordinamento, il Ministro ne presenterà un'altra, e se questa sarà in quel senso che sarà stato indicato dal Parlamento non si potrà respingere. Si potrà respingere l'una, ma non si potrà respingere l'altra, quando il signor Ministro la presenterà come gli venne richiesta.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola per una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. M'ingannerò, ma non è mai perfettamente corretto che il potere legislativo si obblighi con legge a fare un'altra legge.

Ciò, quando non ha inconvenienti, come potrebbe averne nel caso presente, torna più generalmente inutile.

Senatore ACTON, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore*. A me pare che le osservazioni dell'onor. Senatore Duchoquè siano giustissime; volete modificare gli studi, volete ordinar meglio questi studi? fatelo, e domandate una legge al signor Ministro; ma non mettete in questione l'Accademia.

Io proporrei di modificare l'articolo in questo senso:

« Sarà provveduto con una legge speciale tanto all'ordinamento degli studi dell'Accademia navale » (così resta impregiudicata la questione dell'Accademia) « e degli studi di applicazione, quanto alle modalità per la nomina e per la remunerazione del personale insegnante ». Mi pare che mettendo « ordinamento degli studi dell'Accademia » invece di « ordinamento dell'Accademia » il Senatore Duchoquè debba essere soddisfatto.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Io non credo che, trattandosi di dover ordinare un'istituzione d'insegnamento navale, debba farsene parola in questa legge che tratta del personale della marina. Ieri ho avuto l'onore di manifestare la stessa cosa, ed oggi sono confortato nella mia opinione da quella autorevole dell'illustre Senatore Duchoquè.

L'ordinamento dell'Accademia navale, già istituita con apposita legge, esiste, ed è l'ordinamento delle due scuole di Napoli e di Genova, le quali oggi sono unite per legge e formano l'Accademia navale. Io non posso per verità supporre che le due scuole che hanno avuto così lunga vita a Napoli ed a Genova, non abbiano un Regolamento per le scuole, per i professori, e per ogni altra cosa necessaria all'insegnamento tecnico e speciale della Marina.

Al più, al più si potranno aggiungere altre cattedre, o nuove istituzioni utili per la parte tecnica; ma questo può benissimo farlo il Ministro con un Regolamento, con un decreto; e non è affatto il caso di porre nella legge che il Ministro dovrà presentare una legge per regolare l'Accademia navale, la quale è già regolata; perchè, se non lo fosse, nè gli allievi potrebbero istruirsi e fare gli esami, nè si potrebbe dire che le due scuole di Napoli e Genova esistano.

Per conseguenza io prego l'onorevole mio

amico Brioschi, se è fermo tuttora nella sua idea, a farne piuttosto un ordine del giorno...

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore DE CESARE..... e se il signor Ministro l'accetta, tanto meglio; ma non già un articolo di legge, perchè, come bene osservava l'onorevole Senatore Duchoquè, mai si è fatto questo, cioè di fissare per legge che il Ministro debba presentare un altro progetto di legge (davvero io non ricordo un fatto simile), col quale sarà regolata in tutti i suoi minuti particolari l'Accademia navale, in guisa da non potere in seguito il Ministro della Marina aggiungere una cattedra stimata utile, nominare un novello professore, apportare all'istituzione tutti quei miglioramenti che il progresso della scienza renderà indispensabili, senza presentare un progetto di legge al Parlamento che ordini il movimento amministrativo del Ministro della Marina.

Questo è pietrificare l'Amministrazione. Il vostro è un concetto regolamentare, poichè voi volete precisamente che il Ministro si obblighi a regolare l'Accademia navale secondo particolari criteri affidati ad una legge. L'Accademia navale già esiste, ripeto, ed esiste per legge; ora si discute il progetto dell'ordinamento del personale della marina, e non è davvero il caso di fare dei regolamenti per le scuole navali.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io rammento che l'articolo 21 dell'attuale progetto di legge parla del modo col quale saranno nominati i professori e ne parla con una disposizione tassativa. Su ciò appunto caddero le mie osservazioni l'altro giorno, conformi a quelle fatte nella Relazione sul progetto dell'Accademia navale in Livorno. Io proponeva infatti che si modificasse quest'articolo e che si adottasse nella nomina dei professori dell'Accademia navale, o di altre scuole superiori che mai potessero essere fondate, le stesse norme che si adottano per la nomina dei professori universitari nella legge dell'istruzione pubblica.

Ecco perchè parmi che questa, di cui ora si discute, sia materia della legge, tanto è vero che è, lo ripeto, l'unico oggetto dell'art. 21.

Io avrei voluto dare al Ministro maggiori facoltà di quelle che non gli dà quest'art. 21, il quale anzi gli lega le mani e gli renderà

impossibile di scegliere insegnanti adattati agli insegnamenti superiori. Se non che l'Ufficio Centrale mi osservò sopra tutto che, onde si possano ben fissare le norme per la scelta degli insegnanti di queste scuole, conviene conoscere l'indole delle scuole medesime. E difatti l'onorevole Brioschi non accettò gli articoli da me proposti solo perchè, egli diceva, sarà tutt'altra cosa se la scuola conterrà anche gli insegnamenti superiori, ovvero se conterrà soltanto insegnamenti più elementari; quindi è che se non si conosce l'indole della scuola non si possono stabilire le norme per la scelta degli insegnanti. E per vero, nella legge della pubblica istruzione nella quale sono determinati i modi di nomina dei professori (per concorso o per elezione), in quella legge, dico, vi sono forme diverse, se si tratta di nominare un professore di liceo, o se si tratta di nominare un professore di Università, o se si tratta di nominare un professore ordinario, o di nominare un professore straordinario.

L'onorevole Senatore Brioschi domandava a me se questa scuola navale la si poteva considerare eguale a quella dei licei, in modo tale da doversi adottare le discipline che dalla legge della pubblica istruzione sono adottate per i licei; ovvero considerarla come insegnamento superiore. In tal caso occorrono delle disposizioni più larghe per scegliere un personale più elevato. Da ciò si vede come le due parti dell'articolo nuovo proposto sono intimamente connesse.

E siccome egli non trovò prudente di mettere ora questo nuovo argomento in discussione, anche per non creare nuovi intoppi alla legge, egli propose di rimandare tutta la materia che riguarda l'ordinamento delle scuole ed il personale insegnante ad una legge speciale, nella quale dovrà essere espresso il concetto di queste scuole.

Ma l'istituzione della scuola detta Accademia è già fatta e nessuno può levarla.

Se per la scelta dei professori fosse lasciato al Ministro ampiezza di poteri, io non farei opposizione. Ma qui evvi l'art. 21 del progetto ministeriale che toglie al Ministro qualunque libertà di scelta, e lo obbliga a contentarsi di professori mediocri.

A me par grave il danno di affidare a mediocrità una scuola di tanta importanza da cui

usciranno gli ingegneri navali e gli ufficiali della marina; epperò permettetemi che io vi insista.

La questione del Corpo insegnante è il più importante, perchè assicura l'indole e l'avvenire di una scuola.

Poichè ci sono delle difficoltà di uomini competenti, rimandiamo l'argomento di quest'articolo ad una legge speciale.

Il Ministro non potrà dire che non sia materia di legge, perchè è tanto materia di legge che l'ha messo in quest'articolo, nel quale è detto che tutti i professori delle scuole della marina militare saranno esclusivamente nominati per concorso.

Vi era inoltre la questione della remunerazione, che era compresa nel mio emendamento come fu trasmesso al Presidente.

Ma questo emendamento rappresenta le idee mie, che naturalmente io non posso imporre a tutti.

Io son convinto che alcuni professori della Accademia e tutti quelli della scuola di applicazione, debbono avere grado e remunerazione almeno eguali ai professori universitari. Altrimenti quando avrete qualche buono insegnante, appena avrà acquistato i titoli, scapperà alle Università, e voi non avrete per la scuola navale che delle mediocrità o dei principianti, che sono dannosissimi per una scuola se non sono moderati da professori provetti nella scienza e nello insegnamento.

Per queste ragioni, credo necessaria una legge speciale, la quale provveda alle norme per la nomina e la remunerazione dei professori delle scuole di marina.

Allora il Ministro dovrà pur dire qual è l'indole, lo scopo e l'ordinamento di tali scuole.

Se verrà a chiedere la facoltà di assegnare ad alcuni professori uno stipendio eccezionale dovrà dirne la ragione, cioè dovrà dirne che in tale o in tal'altra scuola s'insegneranno materie scientifiche di una certa importanza, per le quali non è possibile trovare dei professori a buon mercato.

Io credo quindi opportuno rimettere tutto ciò che riguarda le scuole di marina militare ad una legge speciale che si farà con maggior calma.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole Cannizzaro ha parlato di professori superiori: ma io debbo

rispondergli che nella marina stessa li abbiamo quasi tutti. Se si tratta di tattica navale è un ufficiale di marina che la insegna; se di costruzioni navali, è un ufficiale del genio navale; se d'artiglieria, è pure un ufficiale dello stato maggiore nostro; per l'insegnamento della idrografia, v'ha un ufficiale di marina, che è pure direttore di un ufficio idrografico, e a questa parte dell'insegnamento dà opera e-gregia.

Per i professori di fisica, di chimica, di diritto internazionale e di qualche altra parte dell'insegnamento, si dovrà altrimenti provvedere, ma io non veggo gravi difficoltà, che me lo impediscano.

Concludo col ripetere che io non posso acconsentire ad assumere un impegno formale; ma se dovrò farlo, in seguito alle risultanze degli studi che ho ordinato, io lo farò di buon grado.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Cannizzaro propone un emendamento, lo prego di mandarlo al banco della Presidenza.

Senatore CANNIZZARO. Nel nuovo articolo proposto non si fa che rimandare ad altra legge l'argomento di quest'articolo 21, il quale prescrive norme inflessibili per la nomina dei professori.

È un articolo che limita completamente l'azione del Ministero. Io ho dimostrato e credo avere convinto l'onorevole Ministro, che quando si tratta di certi insegnamenti superiori come alcuni di quelli dell'Accademia navale, e tutti quelli della scuola d'applicazione, questo metodo darà pessimi risultati.

La modificazione di queste norme e la facoltà di poter meglio remunerare i professori di merito superiore sono l'oggetto del mio emendamento.

Se l'argomento intero si rimette ad altra legge tanto meglio. Se questo partito non sarà accettato, io riprenderò il mio emendamento e vi insisterò. Credo però che le mie proposte non potranno ora essere da tutti accolte con quel convincimento sicuro che potrà risultare dall'ampia discussione che si farà intorno a tutto il soggetto delle scuole di marina in un progetto di legge speciale.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Ieri l'onorevole Senatore

Cannizzaro propose un'aggiunta a questo articolo 21, la quale consisteva soltanto nel dare al Ministro la facoltà di nominare i professori dietro concorso, ed a scelta.

In altri termini, l'onorevole Cannizzaro vuol largheggiare sulla facoltà ministeriale.

Io ritengo che il Ministro non troverà difficoltà nell'accogliere l'emendamento proposto.

Ma su questo intendiamoci bene, altrimenti non si fa cammino.

Stabilita dunque puramente e semplicemente la nomina de' professori per concorso ed a scelta, il signor Ministro può, senz'altro accettare, l'emendamento del Senatore Cannizzaro.

Ma è ben altra cosa l'affermare che l'ordinamento dell'Accademia navale deve farsi con una legge a parte; ciò significa paralizzare intieramente la presente legge. Imperocchè, riservato l'ordinamento dell'Accademia a future disposizioni legislative, la conseguenza sarà questa nella linea amministrativa: il Ministro non potrà spendere le 600 mila lire per fare il locale dell'Accademia, non potrà più muovere le due scuole di Napoli e di Genova per unirle nell'Accademia navale, non potrà più nominare i professori, non aprire le scuole in Livorno; egli deve aspettare che sia prima approvata la legge dell'ordinamento che dovrà darsi, Dio sa quando, alle scuole superiori ed inferiori dell'Accademia.

Se non erro, mi pare che questa via sia il risultato di tutti i discorsi sinora fatti. Ora a questo io m'oppongo, perchè credo che non si possa confondere una legge sul personale militare coll'ordinamento dell'Accademia navale.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Duchoquè ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Prescindendo dai particolari che hanno toccato gli onorevoli Cannizzaro e De Cesare, ritorno al punto della questione come era posta dall'Ufficio Centrale. Divido con esso il desiderio che questa materia sia regolata con legge. Ma non ammetto, o almeno non parmi, che finchè la legge speciale non fosse emanata, dovesse trovare difficoltà l'ordinamento dell'Accademia.

Dividendo il desiderio dell'Ufficio Centrale, mi pare possa esservi una via di conciliazione quando si dicesse che la materia, come è definita nella legge (io non ho presente tutti gli

articoli proposti ed in parte votati me assente, e me ne rimetto per la concordanza all'Ufficio Centrale ed all'egregio Relatore) sarà regolata con legge speciale, ma finchè questa non fosse emanata si provvederà con decreto reale.

Così mi pare che si salvino tutte le convenienze. Si evita il pericolo di ritardare l'ordinamento dell'Accademia a suo tempo, nè si rinuncia al voto che la materia sia in definitivo regolata con legge speciale.

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Duchoquè di voler formulare il suo emendamento.

Senatore VITELLESCHI. A me non pare che se l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale fosse approvato, ne verrebbero le conseguenze che teme l'onorevole De Cesare.

L'istituzione di un'Accademia navale è stata già fatta con altra legge: con l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale si stabilisce che si facciano per legge gli ordinamenti che devono presiedere all'andamento di quest'Accademia navale. Ma intanto questa esiste; ed esiste, in quanto che le due scuole di Genova e Napoli non sono state soppresse e continuano a funzionare con quei Regolamenti dai quali sono state rette finora, e niuno ne ha contestato l'esistenza.

L'avere voluto trasportare - chè altro parmi finora non significhi l'operato del Governo - le scuole di Genova e di Napoli a Livorno, non implica necessariamente che fino a nuova disposizione queste due scuole non ripiglino il loro andamento ordinario e continuino a funzionare come per lo passato.

Parmi perciò che la domanda di una legge di riordinamento per l'Accademia navale di Livorno non produca nessun effetto sullo stato attuale delle cose; e che se la nuova legge non passasse, l'Accademia non si troverebbe per questo inceppata nel procedere come procedeva e a Napoli ed a Genova. Questo a me pare evidente, come è evidente che nel momento nel quale parliamo, abbenchè la legge non sia fatta, niuno domanda che si chiudano le scuole di Genova e Napoli. Questo è per lo meno quel che praticamente risulta da disposizioni forse non abbastanza ben coordinate insieme.

Dunque, a mio avviso, non è qui il pericolo contenuto nella proposta dell'Ufficio Centrale.

Quello che spaventa in quella proposta è la

domanda di riordinamento di un'Accademia fatto per legge.

Confesso che una parola così estesa e così complessa qual è la parola *ordinamento* per un'Accademia navale da farsi per legge, e che deve per conseguenza passare per le due Camere, può spaventar molti, e fra questi me.

Io perciò domanderei all'Ufficio Centrale se non potesse precisare meglio la domanda di ciò che vuole che si faccia per legge. È probabile che il Ministro stesso avrebbe meno difficoltà a pigliare impegni, quando si trattasse di sapere cosa si domanda con questo articolo di legge, perchè, come ripeto, molti, ed io tra quelli, possono essere spaventati da una richiesta così indeterminata e così estesa.

Io dunque pregherei l'Ufficio Centrale di vedere, se non possa con una dizione più ristretta spiegare quello che vuole che si dica, e crede necessario che sia fatto in questa legge, invece di domandare un completo riordinamento dell'Accademia navale.

Senatore DUCHOQUÈ. Parmi che mentre io faceva una proposta di conciliazione, l'onorevole Relatore scrivesse un emendamento che forse corrisponde alle idee che mi sono permesso di manifestare.

Quindi, cederei la parola all'onorevole Relatore.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Devo rispondere dapprima poche parole all'onor. Senatore Vitelleschi.

Io non credo che l'ordinare per legge una scuola speciale presenti le gravi difficoltà da lui additate.

Tutte le nostre scuole civili sono ordinate per legge; se fu possibile in Italia e fuori ordinare per legge le scuole politecniche, non vedo come non possa essere ordinata per legge anche una scuola navale. La parola *ordinamento* lascia, a mio avviso, una certa larghezza. Per esempio, il Ministro potrebbe limitarsi nel progetto di di legge e stabilire:

1° Quali sono le condizioni d'ammissione;

2° Quanti anni gli alunni dovranno rimanere nella scuola per ottenere il grado di ufficiali di marina;

3° Quali esami vi dovranno subire, ecc.

L'ordinamento di una scuola non implica ne-

cessariamente lo stabilire i vari programmi di insegnamento.

D'altra parte non saprei trovare una parola che risponda meglio della parola *ordinamento* di una scuola al concetto di determinare le linee principali di essa.

L'onorevole Duchoquè esprimeva un timore che pare giustificato, vale a dire, egli teme che adattato il locale di S. Jacopo ad uso di scuola con le 600 mila lire già votate, il Ministro non abbia ottenuto dal Parlamento la votazione della legge di ordinamento delle scuole.

Allora si avvererebbe questo fatto, che da un lato avremmo una legge, la quale istituisce la scuola, perchè veramente coll'articolo primo della legge che abbiamo votata, la scuola può dirsi istituita; e dall'altro, per difetto della legge d'ordinamento, la scuola non potrebbe aprirsi.

A me sembra che si potrebbe forse ovviare a questo inconveniente, dicendo che allorquando sia compiuto l'adattamento del Lazzaretto di S. Jacopo in Livorno, che dovrà essere sede dell'Accademia navale, se la legge che l'onorevole signor Ministro si impegna di presentare non sarà promulgata, si potrà interinalmente provvedere con decreto reale.

Era questo il concetto dell'onorev. Senatore Duchoquè?

Senatore DUCHOQUÈ. Perfettamente.

PRESIDENTE. Favorisca, onor. Brioschi, di trasmettere questa proposta al banco della Presidenza.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non m'oppongo alla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale; però, se nascano circostanze nelle quali sia necessario che io abbia ad emanare provvedimenti e che per un motivo qualsiasi non sia stato presentato il disegno di legge di cui trattiamo, io desidero di poter dare le occorrenti disposizioni per mezzo di decreto reale.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. L'articolo 21, secondo l'ultima redazione, sarebbe così concepito:

« Sarà provveduto con legge speciale tanto all'ordinamento dell'Accademia navale e degli studi di applicazione quanto alla modalità per la nomina e per la remunerazione del personale insegnante.

« Compiuto l'adattamento del lazaretto di San

Jacopo in Livorno, sede dell'Accademia navale, se la legge di cui sopra non sarà stata promulgata, il Ministro potrà provvedere con decreto reale all'apertura dell'Accademia stessa ».

Il signor Ministro accetta questo articolo?

MINISTRO DELLA MARINA. L'accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo come venne modificato.

Chi intende di approvarlo, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora abbiamo tra i rinviati l'articolo 33, il quale adesso deve portare il numero 34, che è quello che riguarda il Corpo soppresso degli ufficiali di arsenale. È vero?

Senatore ACTON, *Relatore*. Verissimo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore a riferire le conclusioni dell'Ufficio Centrale rispetto a quell'articolo una volta 33, ora 34.

Senatore ACTON, *Relatore*. La Commissione, dopo di avere ben studiato l'art. 33, ha deciso di lasciarlo com'è, perchè la questione stava nelle parole: *verrà applicata la legge sulle pensioni militari, e quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del loro tempo di servizio*. Il generale Valfrè aveva fatto alcune obiezioni sull'applicazione di questa disposizione; ma abbiamo studiato la questione nel seno della Commissione ed abbiamo convenuto che l'articolo poteva lasciarsi qual è.

PRESIDENTE. L'onor. Valfrè aderisce?

Senatore VALFRÈ. Aderisco.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro non ha fatto alcuna proposta; leggo dunque l'articolo 33 del testo, divenuto 34, per metterlo ai voti.

Art. 33 (ora 34).

Gli ufficiali del soppresso corpo degli ufficiali di arsenale potranno fare passaggio, in seguito a loro domanda, in quello dei capi-tecnici e capi-operai, quando ne abbiano l'idoneità.

Agli ufficiali del predetto corpo, i quali non potessero fruire del disposto del precedente paragrafo, verrà applicata la legge sulle pensioni militari, o quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del loro tempo di servizio.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Sarebbe rinviato anche l'art. 35 divenuto ora 36. Prego l'onor. Relatore a dirne

quali sono le conclusioni dell'Ufficio Centrale sul medesimo.

Senatore ACTON, *Relatore*. L'art. 36 era un articolo delle disposizioni transitorie, anzi l'ultimo, ed era espresso così:

« Ai cappellani della regia marina viene applicata la legge sulle pensioni o quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del rispettivo loro tempo di servizio ».

Parve ai vari membri dell'Ufficio Centrale, anzi a tutti, che fosse stato tralasciato interamente il servizio religioso a bordo; tanto più che sulla nave, se non provvede il Governo, non vi è altro modo per provvedere al servizio religioso. Nè sembrava che una semplice promessa del signor Ministro, di provvedere volta a volta nel Bilancio pel pagamento degli ecclesiastici per questo servizio, fosse sufficiente, giacchè in ogni legge di Bilancio sarebbe venuta da capo codesta questione.

A quest'uopo l'Ufficio Centrale proporrebbe di aggiungere in fine della legge, ma prima delle disposizioni transitorie, un articolo che prenderebbe il N. 31 e sarebbe così concepito:

« Al servizio religioso negli ospedali della R. marina ed a bordo provvederà il Ministro della Marina a seconda dei bisogni; saranno a questi servizi scelti a preferenza gli attuali cappellani ai quali viene applicata la legge sulle pensioni o quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del rispettivo loro tempo di servizio ».

Così è sembrato all'Ufficio Centrale che ad un tempo sia provveduto al servizio religioso; e i capellani che servono attualmente possono far valere i loro diritti alla pensione, potendo però essere scelti a prestare anche in appresso questo servizio.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro della Marina se accetta quest'articolo testè proposto dall'onorevole signor Relatore.

MINISTRO DELLA MARINA. Nella seduta di ieri ho formalmente dichiarato, che non era ne' miei intendimenti di sopprimere il servizio religioso, che anzi era mia intenzione di porre le cose in modo da poter chiamare al servizio delle navi quegli ecclesiastici che avessero voluto accettare siffatto incarico, nel modo stesso che si pratica nell'esercito, e come avvenne nel 1866, nella quale occasione diversi sacerdoti volontari vennero a bordo delle nostre navi.

Con siffatto sistema si raggiunge lo scopo, cui già accennai, di toglier la troppo familiarità dei capellani cogli ufficiali.

E per maggiormente provare, come non sia mai stato nel pensiero del Governo di sopprimere il servizio religioso sia a bordo delle navi che negli ospedali a terra, basterà che io accenni che tanto nel Bilancio di quest'anno, come in quello di previsione per l'esercizio 1879 si è stabilita una somma di L. 18 mila per dieci capellani.

Dal resto, io accetto l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, certo che gli attuali cappellani, che credo sianorimasti in sette, saranno preferiti.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Domanderei all'Ufficio Centrale uno schiarimento. Se non ho male appreso, mi pare che l'articolo aggiunto stabilisca che di preferenza il servizio religioso sulle navi e negli ospedali sarà fatto dagli attuali cappellani, che intanto verranno pensionati o messi in disponibilità a norma di legge.

Ora, a me non riesce di intendere come un ufficiale dello Stato che ha ottenuto la sua pensione, si possa poi obbligare a continuare nel servizio. Mentre approvo senza riserve che il servizio religioso sulle navi della nostra marina militare sia stabilito per legge, non vedo poi come l'articolo proposto provveda in modo efficace all'attuazione di questo servizio.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Abbiamo anche dei cappellani in aspettativa, che attualmente volenterosi prestano servizio negli ospedali; ove occorra, domanderemo ad essi se accettano l'incarico che verrebbe loro affidato per provvedere al servizio religioso; in caso che non accettino, provvederemo con altri sacerdoti.

Il progetto di legge prescrive che a' cappellani sarà applicata la legge sulle pensioni, o quella sullo stato degli ufficiali, ma è certo che coloro fra di essi che vorranno imbarcarsi, in caso di bisogno, saranno scelti di preferenza.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io voleva osservare presso a poco quello che ha detto il signor Ministro.

Forse può nascere un dubbio. Come è espresso l'articolo, parrebbe che tutti dovessero essere collocati a riposo e poi scelti a preferenza. Sarebbe forse il caso di dire che la preferenza accordata agli attuali cappellani non pregiudica i loro diritti secondo il grado di anzianità.

Io volevo altresì fare una proposta, ed è che quell'articolo nuovo prendesse il posto dell'articolo 25, perchè situandolo al N. 30 o 31 si incontrerebbe la difficoltà che i N. 27, 28 e 29 sono compresi nel Titolo: *Forza numerica del personale*. Ora, l'articolo in discussione non riguarda la forza numerica del personale; ed invece, posto tra gli articoli 24 e 25, farebbe parte del Titolo a cui gli articoli stessi appartengono.

PRESIDENTE. Allora questo nuovo articolo andrebbe prima del Titolo: *Relazione reciproca fra i vari personali per ispecialità di funzioni*.

Senatore BRIOSCHI. Precisamente, dopo il 24.

PRESIDENTE. Appunto nel Titolo che riguarda il reclutamento dei singoli personali.

Prego quindi il Senatore Brioschi a precisarmi quali riforme vorrebbe portare a questo articolo.

(Il Senatore Brioschi sale al banco della Presidenza.)

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe il 25, e verrebbe subito dopo l'attuale 24. Esso è così concepito:

Art. 25.

Al servizio religioso negli ospedali della regia marina ed a bordo provvederà il Ministro della Marina a seconda dei bisogni. A questi servizi saranno scelti a preferenza gli attuali cappellani, senza pregiudizio dei diritti loro spettanti per la legge sulle pensioni e per quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del rispettivo loro tempo di servizio.

Se nessuno fa osservazioni.....

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI. Io domando all'Ufficio Centrale se intende con questo articolo di stabilire come principio, che il servizio religioso, prestato sia negli ospedali sia fuori, dia diritto non solo agli attuali cappellani, ma anche agli altri ecclesiastici che potessero essere eventualmente chiamati a questo servizio, di ottenere una pensione di riposo o l'indennità stabilita dalle leggi

vigenti per gli altri servizi prestati sia nell'esercito, sia nella marina. È questo il principio che si vuole stabilire con questo articolo di legge?

L'on. Relatore dell'Ufficio Centrale fa cenni negativi. Se così è, se vogliono solamente riservare i diritti degli attuali cappellani, ma non mettere nella stessa posizione gli ecclesiastici che potessero essere chiamati successivamente alle stesse funzioni, l'osservazione che mi proponevo di fare non ha più luogo, e io non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'articolo dice così:

« Al servizio religioso saranno scelti a preferenza gli attuali cappellani senza pregiudizio dei diritti loro spettanti per la legge sulle pensioni ».

Senatore GIORGINI. Ecco ciò che domandavo. Non si vogliono estendere questi diritti anche agli ecclesiastici che potessero esser chiamati.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato)

PRESIDENTE. L'articolo che abbiamo adesso approvato diviene l'articolo 25 del progetto a stampa, e quindi bisogna alterare progressivamente tutti i numeri successivi.

L'articolo 25, che comincia colle parole: *Tutto il personale*, sarà l'articolo 26. L'articolo 26 che comincia colle parole: *L'autorità e la competenza* sarà il 27. L'articolo 27 che comincia colle parole: *La forza numerica*, sarà il 28. L'art. 28 che comincia colle parole: *Il numero degli ufficiali*, sarà il 29. L'articolo 29 che comincia colle parole: *Le tabelle numeriche*, sarà il 30. L'articolo 30 che comincia colle parole: *All'applicazione della presente legge*, sarà il 31. L'articolo 31 nuovo che è quello proposto dal signor generale Valfrè, diverrà il 32. L'articolo successivo che comincia colle parole: *Gli ufficiali del soppresso Corpo*, sarà l'art. 33. L'articolo successivo che incomincia colle parole: *I militari di bassa forza*, sarà l'art. 34. L'altro che comincia colle parole: *Gli ufficiali del soppresso Corpo degli ufficiali*, sarà il 35. L'altro che comincia colle parole: *Gli ufficiali dei corpi militari soppressi*, sarà il 36. L'altro che ha principio colle parole: *Le disposizioni contenute*, sarà il 37. E finalmente l'ultimo ar-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1878

ticolo che comincia colle parole: *Ai capellani della R. marina*, viene soppresso.

Così è terminata la discussione di questa legge.

La votazione a squittinio sarà fatta più tardi.

**Approvazione per articoli del progetto di legge:
Spesa pel compimento della carta topografica generale d'Italia.**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il progetto di legge: Spesa pel compimento della carta topografica generale d'Italia.

Prego tutti i signori Senatori a voler rimanere nell'Aula, poichè, dopo la discussione di questo, voteremo a scrutinio segreto tutti e due i progetti di legge.

Non potendo intervenire l'on. Ministro della Guerra, per motivi di salute, l'onorevole Presidente del Consiglio ne fa le veci.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

In continuazione dell'assegno fatto colla legge 29 giugno 1875, N. 2364 (serie 2^a) per continuare i lavori della carta topografica generale d'Italia, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 4,400,000 pel compimento di detta carta topografica.

Se nessuno prende la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta somma di lire 4,400,000 verrà iscritta come segue sui Bilanci del Ministero della Guerra:

Anno 1878	L.	150,000
» 1879	»	400,000
Anni successivi dal 1880 al 1890 inclusi, in ragione di L. 350,000 all'anno	»	3,850,000

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa allo scrutinio segreto dei due progetti di legge dianzi discussi.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Mi pregio di comunicare al Senato, che l'illustrissimo signor Rettore della Regia Università degli studi di Roma prega di intervenire alla solenne inaugurazione del busto di Alessandro Manzoni, che avrà luogo nella grande aula dell'Università il giorno di domenica 26 corrente, alle ore 11 antimeridiane.

Il discorso inaugurale sarà letto dal chiarissimo signor prof. cav. Fabio Nannarelli.

Oltre al biglietto d'invito diretto al Presidente, il signor Rettore ne ha uniti molti altri da distribuirsi ai signori Senatori.

Avverto adunque i signori Senatori che tali biglietti d'invito saranno depositati a loro disposizione nelle sale della Questura.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora: il Presidente cede la Presidenza al Vice-Presidente Borgatti).

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio delle urne. Risultato della votazione.

Riordinamento del personale della Regia Marina militare:

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Spesa pel compimento della carta topografica generale d'Italia:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Esaurito così l'ordine del giorno, avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).